

AMBULATORI VETERINARI - REQUISITI.

La normativa attuale individua le seguenti tipologie:

- **Studio medico:** è lo studio dove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la propria attività professionale in forma privata e personale o in forma associata, ad esclusione delle prestazioni chirurgiche e di diagnostica strumentale;
- **Ambulatorio medico:** è l'ambulatorio dove uno o più medici veterinari, generici o specialistici, forniscono prestazioni veterinarie;
- **Clinica e casa di cura:** è la clinica e casa di cura dove più medici veterinari, generici o specialistici, forniscono prestazioni professionali mediante autonomia organizzata e nelle quali vie è la possibilità di degenza oltre quella giornaliera;
- **Ospedale privato:** è l'ospedale dove, oltre quanto previsto alla lettera c), deve essere assicurata la degenza oltre quella giornaliera ed attivati i servizi di pronto soccorso e di laboratorio;
- **Laboratorio di analisi:** è il laboratorio dove si eseguono, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e materiali biologici animali. Nel laboratorio di analisi non è consentita l'attività professionale di tipo clinico-chirurgico.

Ad esclusione dello studio medico veterinario in cui non si effettuano attività clinico-terapeutiche (in caso contrario esso va ricompreso), l'esercizio di tali strutture è soggetto ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.

Fatto salvo il caso dello studio medico veterinario, chiunque può presentare l'istanza di autorizzazione ed assumere la titolarità di una struttura veterinaria purchè la direzione della stessa sia affidata ad un medico veterinario; nel caso di laboratorio di analisi strutturalmente autonomo la direzione responsabile può essere affidata anche a biologi o chimici, purchè all'interno della struttura sia assicurata in organico la presenza di almeno un medico veterinario.

Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati quindi in duplice copia:

- a) ricevuta del versamento dei diritti sanitari veterinari
- | | |
|--|----------|
| Ambulatorio veterinario | € 80,00 |
| Clinica veterinaria | € 100,00 |
| Ospedale veterinario | € 120,00 |
| Laboratorio analisi chimico-cliniche veterinarie | € 100,00 |
- intestata a *ASL TO 3 - Servizio Veterinario, c/c n. 36923100*, specificando nella causale "Area C sede di Rivoli".
- b) planimetria dei locali in scala 1:100 con indicazione delle rispettive destinazioni (le strutture veterinarie devono essere dotate di locali distinti ed adeguati per l'attività professionale, per l'attesa e per i servizi igienici; inoltre le case di cura le cliniche e gli ospedali privati devono essere dotati di locali distinti ed adeguati per l'attività clinica, per quella chirurgica e per la degenza);
- c) certificato di iscrizione all'albo dei veterinari rilasciato in data non anteriore a 3 mesi, relativo a quanti esercitano all'interno della struttura;
- d) relazione descrittiva degli impianti e delle attrezzature in carta intestata;
- e) dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma di un tecnico abilitato (L. 46/90);
- f) copia della comunicazione di detenzione e relazione di un esperto qualificato in Radioprotezione distinta in a) relazione di progetto e b) di prima verifica, qualora fossero presenti apparecchi radiologici e/o sostanze radioattive. L'esperto dovrà essere scelto tra gli iscritti all'apposito Elenco Nominativo Ministeriale reperibile presso gli Ispettorati Provinciali del Lavoro;
- g) copia del contratto con ditta autorizzata al ritiro e smaltimento rifiuti speciali derivanti dall'attività ambulatoriale;
- h) nulla osta in carta libera dell'Amministratore o del proprietario dello stabile circa l'apertura della struttura veterinaria;
- i) fotocopia della Partita IVA e del Codice Fiscale;
- j) copia della ricevuta della Tassa di Concessione Regionale sugli Ambulatori Veterinari L.R. n. 60 del 10/12/97.

Ricevuta la richiesta di parere il Servizio Veterinario – Area C comunica ai sensi dell'art. 8 della L. 241 il nominativo del responsabile del procedimento il quale provvede al sopralluogo di verifica della conformità della struttura, la quale dovrà presentare i seguenti requisiti di carattere comune a tutte le tipologie:

- pareti lavabili e disinfettabili sino ad un'altezza di mt. 2.00;
- pavimenti lavabili e disinfettabili;
- raccordo tra parete e pavimento arrotondato onde facilitare le operazioni di pulizia;
- porte e separazioni interne lavabili e disinfettabili.

Inoltre requisiti specifici:

1) Studio veterinario con accesso di animali e ambulatorio veterinario

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate. La dotazione minima di ambienti per l'attività dell'ambulatorio veterinario è la seguente:

- Sala d'attesa;
- Area per adempimenti amministrativi;
- Sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Servizi igienici.

Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- impianto idrico.

Requisiti minimi tecnologici

L'ambulatorio veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

L'ambulatorio veterinario deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Affissione dell'orario o delle modalità di accesso alla struttura;
- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.

2) Clinica veterinaria – Casa di cura veterinaria

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate. La dotazione minima di ambienti per l'attività della clinica veterinaria/casa di cura veterinaria è la seguente:

- Sala d'attesa;
- Area per adempimenti amministrativi;
- Sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- Locale per la chirurgia;
- Area per la diagnostica radiologica;
- Area per il laboratorio d'analisi interno;
- Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- Locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;
- Servizi igienici.

Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- impianto idrico;
- telefono.

Requisiti minimi tecnologici

La clinica veterinaria/casa di cura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

La clinica veterinaria/casa di cura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell'orario di attività;
- Presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività e in caso di animali in degenza.

3) Ospedale veterinario

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate. La dotazione minima di ambienti per l'attività è la seguente:

- Sala d'attesa;
- Sala per l'esecuzione delle prestazioni adeguate alla diversa tipologia delle prestazioni fornite;
- Locale per la chirurgia;
- Area per la diagnostica radiologica;
- Area per il laboratorio d'analisi interno;
- Locale per il pronto soccorso e terapia intensiva;
- Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Locale separato per ricovero di animali con patologie o malattie trasmissibili;
- Servizi igienici;
- Locali ad uso personale;
- Locale per l'amministrazione.

Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- impianto idrico;
- telefono.

Requisiti minimi tecnologici

L'ospedale veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione all'attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

L'ospedale veterinario deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell'orario di apertura per le attività di pronto soccorso;
- Presenza di almeno un medico veterinario sull'arco delle 24 ore.

4) Laboratorio veterinario di analisi

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate. La dotazione minima di ambienti per l'attività è la seguente:

- Locale per l'accettazione dei campioni;
- Locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche;
- Ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
- Spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni;
- Servizi igienici.

Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

- Nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- impianto idrico;
- telefono.

Requisiti minimi tecnologici

Il laboratorio veterinario d'analisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione all'attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

Il laboratorio veterinario deve almeno possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell'orario di apertura.

L'emissione del parere qualora favorevole avviene entro il 30° giorno dalla data del ricevimento dell'istanza da parte del Servizio Veterinario (a tal fine fa fede il protocollo di arrivo).

In caso di esito non favorevole esso viene comunicato all'interessato unitamente alla specifica delle non conformità, sanate le quali l'interessato provvede ad effettuare nuovo versamento sul c/c 36923100 e ad inviarne la ricevuta unitamente alla comunicazione scritta di rimozione delle non conformità direttamente al responsabile del procedimento presso il Servizio Veterinario – Area C.

Il richiedente dovrà dimostrare che le scorte di farmaco veterinario sono custodite in modo adeguato (armadietto con serratura), ed inoltre le scorte devono essere affidate alle responsabilità di un medico veterinario, il quale dovrà conservare per il termine minimo di 3 anni la documentazione d'acquisto del farmaco.

Qualora venissero curati animali produttori di alimenti per l'uomo, i farmaci dovranno essere caricati/scaricati su apposito registro composto da fogli numerati e preventivamente vidimati. Competenti per la vidimazione sono l'Ufficio del Registro e/o i Comuni e/o il Servizio Veterinario Area C dell'ASL TO 3 di Rivoli.

I registri completati devono essere conservati presso la struttura per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione e dovranno essere a disposizione degli organi di vigilanza.